

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

In attuazione delle norme prevenzionistiche di cui al D. Lgs. 9.04.2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno riscritto ed abrogato il D. Lgs. 19.09.1994, n.626 – d'ora in poi definito 81/08; del D.I. di adattamento 5 agosto 1998, n.363 – d'ora in poi definito 363/98;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le particolari esigenze connesse con lo svolgimento delle attività in seno alle università;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.07.1996, ai sensi dell'art.30 e dell'art.2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 19.03.1996, n.242 e s.m.i., ha individuato il Datore di Lavoro e i Dirigenti;

VISTO il decreto interministeriale di adattamento 5 agosto 1998, n.363 "Regolamento recante le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel precedente D.Lgs.626/94 e s.m.i.";

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto interministeriale 5 agosto 1998, n.363, ha individuato il Datore di Lavoro nel Rettore dell'Università degli Studi di Genova;

Emana

la seguente "Direttiva interna per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per l'organizzazione della prevenzione e protezione nelle strutture dell'Ateneo".

Direttiva dell'Università' degli Studi di Genova per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione

La presente Direttiva si applica a tutti gli insediamenti dell'Università di Genova, nonché a tutto il personale di ogni categoria e qualifica ivi

operante compreso gli utenti presenti nell'Ateneo a qualunque titolo. Nei Dipartimenti, Centri, Unità della Facoltà di Medicina e chirurgia, facenti parte dell'Azienda mista Ospedale S. Martino e Cliniche universitarie convenzionate, e più in generale per quanto concerne le attività svolte presso insediamenti gestiti da altri enti, con proprio datore di lavoro, le rispettive competenze connesse con gli adempimenti di legge e alla gestione della prevenzione saranno stabiliti con apposite convenzioni tra Università e singolo ente.

Art. 2 - Definizioni

a) **Datore di lavoro:** *soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.*

Per le università: soggetto (persona fisica) che ha la responsabilità complessiva della gestione della prevenzione e sicurezza dell'Ateneo. Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 9.04.2008, n.81 e s.m.i., il Datore di lavoro viene individuato dall'Università, ai sensi dell'art.2, del D.I. 5, agosto 1998, n.363, nel Rettore. Qualora, per specifiche strutture, vengano individuati altri soggetti disponibili a rivestire le attribuzioni del Datore di lavoro - esclusivamente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (Drettore Amministrativo, Direttore di Dipartimento, di Centro) - questi saranno dotati delle risorse necessarie; anche in tale ipotesi il Rettore mantiene gli obblighi e le attribuzioni di cui all'art.3 del Decreto 5 agosto 1998, n.363, riportato in appendice, svolgendo poteri di direttiva, di indirizzo e coordinamento. Spetta al Rettore l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo del personale universitario. Il Rettore e i dirigenti adempiono agli obblighi di cui all'art.18 del D. Lgs. 9.04.2008, n.81.

b) **Dirigente:** *persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.*

Fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;*
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
- d) i dati di cui all'art.2 comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08, e quelli relativi alle malattie professionali;*
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

Nel caso dell'Università: soggetto che ha la responsabilità di un Dipartimento Didattico Scientifico e di Ricerca, della Direzione Amministrativa, di un Dipartimento amministrativo, di un Centro di servizi, in quanto lo dirige autonomamente (con potere decisionale e di spesa), nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal Datore di lavoro e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, affidategli. Il Dirigente per lo svolgimento delle sue funzioni, può nominare Preposti a settori organici del Dipartimento Didattico Scientifico e di Ricerca, della Direzione Amministrativa, del Dipartimento amministrativo, del Centro di servizi e/o di particolari attività e avvalersi degli Addetti al sistema Prevenzione, all'uopo nominati. Il Dirigente è tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute, ad individuare norme specifiche, ove necessario, in funzione dell'attività e di quanto eventualmente prescritto dal Datore di lavoro, con appositi ordini di servizio. Al Dirigente sono delegati, in quanto delegabili, gli obblighi in capo al Rettore - Datore di lavoro, di cui all'art.18, D. Lgs. 9.04.2008, n.81.

c) **Preposto:** *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.* Nel caso delle università: soggetto che ha la responsabilità di un'articolazione del Dipartimento didattico-scientifico e di ricerca (ad esempio: coordinatore o Responsabile di Sezione).

Per l'Amministrazione centrale, il soggetto che ha la competenza, spettanza, di una articolazione del Dipartimento (capi servizio, capi settore, segretari amministrativi).

d) **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs.81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera d), designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*

e) **Addetto al servizio di prevenzione e protezione:** *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs.81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera d);*

f) **Medico competente:** *medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs.81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, D.Lgs.81/08, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;*

g) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*

h) **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** *insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*

i) **Sorveglianza sanitaria:** *insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;*

l) **Prevenzione:** *il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;*

m) **Salute:** *stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;*

n) **Sistema di promozione della salute e sicurezza:** *complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;*

o) **Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio:** Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art.28 del *D.Lgs.81/08*, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

p) **Laboratorio:** Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

q) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Specifico per le università "Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso l'Ateneo, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli

specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati dal Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio." (D.M. 363/98).

r) **Attività lavorativa:** attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio svolte direttamente o indirettamente dall'Università, sia presso le proprie sedi che presso sedi di enti diversi;

s) Incaricato della gestione dell'emergenza: lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza nominati ai sensi all'art.18, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.04.2008, n.81.

t) **Addetto alla prevenzione e protezione:** Definito anche Addetto al sistema di prevenzione di Ateneo, viene nominato e formato, tenendo conto delle capacità, dal Datore di lavoro (Rettore) su indicazione dei Responsabili degli Edifici ex art. 17 di questa D.I. ovvero dai responsabili dei Dipartimenti o dei Centri di Servizio. Viene individuato dal Dirigente (Direttore di Dipartimento, di Centro servizi, Dirigente dell'Amministrazione Centrale). L'addetto alla prevenzione e protezione è un lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui all'art.18, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.04.2008, n.81, e sue modificazioni ed integrazioni, che, nell'ambito di un Dipartimento didattico-scientifico o amministrativo, di un Centro servizi, svolge compiti istituzionali di verifica e controllo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Gli Addetti del "Sistema di prevenzione d'Ateneo" rispondono al Datore di lavoro ed al Dirigente ed operano secondo le linee generali, in materia di salute e sicurezza, e le procedure elaborate dal rispettivo Dirigente. Il Datore di lavoro e il Dirigente si avvalgono degli addetti ai quali possono affidare, di volta in volta, compiti di pronto intervento.

u) **Disposizione interna:** documento ufficiale del Datore di lavoro e del Dirigente che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti.

v) **Procedura:** complesso di azioni, individuate all'interno di un documento, da compiere per realizzare un determinato fine, individuazione delle persone con competenze specifiche, i mezzi da

utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.

w) **Formazione:** *processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;*

x) **Informazione:** *complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;*

y) **Addestramento:** *complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;*

z) **Modello di organizzazione e di gestione:** *modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;*

Art. 3 - Obblighi indelegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/08;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art.3.1 - Obblighi dei Dirigenti

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a)** nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b)** designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c)** nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d)** fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e)** prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f)** richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g)** richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h)** adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i)** informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l)** adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

x) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

y) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

z) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità'.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Per l'Università.

I **Dirigenti** hanno l'obbligo del mantenimento in efficienza di beni ed attrezzature inventariate, o comunque disponibili e utilizzate, esame delle condizioni di sicurezza dei relativi acquisti e inserimenti nelle strutture, relativa manutenzione e controllo periodico, approvvigionamento di materiali e sistemi per la didattica e la ricerca; impianti specifici connessi alla didattica e la ricerca.

I dirigenti hanno la responsabilità dell'organizzazione del lavoro intesa come:

- rapporto tra utilizzo del personale e impiego di macchine ed attrezzature;
- descrizione dei processi dei rischi connessi e delle relative procedure operative da osservare e ambienti in cui quanto detto si colloca.

I Dirigenti hanno la responsabilità dell'utilizzo del personale, dei dispositivi di protezione individuale, dell'informazione e formazione, della valutazione del personale per idoneità al lavoro specifico prescritto, della collocazione delle attrezzature, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, della dislocazione spaziale e temporale.

I Dirigenti, per quanto concerne le strutture edilizie e gli impianti fissi, insieme ai capi servizio e capi settore del Dipartimento Gestione e Sviluppo Patrimonio Edilizio: vigilano, segnalano e richiedono lavori inerenti le competenze del Datore di lavoro, adottano, se del caso, provvedimenti urgenti informando contestualmente il Datore di lavoro. Cooperano alla stesura annuale del piano della sicurezza. Possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione centrale preposti per ogni attività di consulenza e controllo.

Capo II - Organizzazione del sistema di gestione della prevenzione

Art. 4 - Sistema di gestione della salute e sicurezza in Ateneo

Il Sistema di prevenzione di Ateneo è l'insieme dei soggetti previsti dalla normativa quali destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, delle disposizioni, delle misure (di natura organizzativa, gestionale, tecnica e comportamentale) adottate o da adottare in tutte le fasi dell'attività lavorativa (ivi compresa la didattica e la ricerca) per evitare, eliminare

o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute di lavoratori, della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Il Sistema di prevenzione d'Ateneo è costituito da:

- Soggetti in line: Datore di lavoro, Dirigente, Preposto, Capi servizi e Capi settori d'Area Tecnica, e lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Soggetti in staff: Responsabile del Servizio Prevenzione e Medico competente.

Tra i soggetti in line sono comunque compresi il Capo del Servizio Edilizia impiantistica e sicurezza e relative articolazioni del Dipartimento, i Capi dei settori del Servizio stesso i quali assumono particolare rilevanza in quanto hanno mansioni istituzionali di progettazione, direzione lavori, manutenzioni, ristrutturazioni, nuove costruzioni, nell'ambito della ripartizione territoriale (zone territoriali in cui è suddiviso l'Ateneo) e funzionale (servizi: edilizio, elettrico, termico, sicurezza). Questi soggetti hanno, tra le loro competenze, la responsabilità tecnico-professionale relativamente il mantenimento in efficienza del patrimonio edilizio dell'Ateneo e degli impianti tecnologici fissi anche in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; costituiscono un punto di riferimento, di consulenza e controllo per i Dirigenti.

In osservanza del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in merito alla Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 30 e relativo ai *"modelli di organizzazione e di gestione"* sarà istituito un Sistema di gestione salute e sicurezza (SGSSL). Il modello di organizzazione e di gestione sarà idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231. In particolare tale sistema sarà attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale prevederà un sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

3. Il modello organizzativo prevederà un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio per la salute e la sicurezza, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure.

4. Il modello organizzativo prevederà un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo saranno adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il modello di organizzazione sarà conforme ad uno dei sistemi prescritti dalla norma.

Art. 5 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di prevenzione e protezione è finalizzato allo svolgimento dei compiti di cui all'art.33 del D. Lgs. 9.04.2008, n.81.

2. Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 6 - Ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è un soggetto designato dal Datore di lavoro, ha la responsabilità del funzionamento del Servizio di Prevenzione di Ateneo e dello svolgimento dei compiti di cui all'art.33 del D. Lgs. 9.04.2008. In posizione di staff al Datore di lavoro, rappresenta L'Ateneo all'esterno per le attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione svolge il ruolo di consulente per il Datore di lavoro e per l'Ateneo, compresi i dirigenti e responsabili della didattica e della ricerca in laboratorio, nel settore della sicurezza, della prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 7 - Il Medico competente

Il medico competente, nominato con le procedure di cui all'art.18, comma 1, lettera a e art. 41 del D. Lgs. 9.04.2008, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla

base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ateneo ovvero dell'unità produttiva (comma 2, art.2 D.I.363/98) e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e svolge i compiti di cui all'art.41 del D. Lgs. 9.04.2008.

Art. 8 - Procedure e manuale della sicurezza

L'insieme delle procedure comportamentali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro costituirà il Manuale della Sicurezza; alla redazione del manuale collaboreranno tutti i soggetti destinatari delle norme di prevenzione incluso il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, per la parte di competenza; il manuale costituirà lo strumento attuativo della presente Direttiva.

Le procedure saranno emanate dal Datore di lavoro su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e saranno rese note a tutto l'Ateneo.

Art. 9 - Destinazione d'uso dei luoghi di lavoro

Tutti i luoghi di lavoro, di studio e ricerca, dovranno avere una destinazione precisa che dovrà essere costantemente aggiornata. Il Servizio Prevenzione fornirà tutte le informazioni in suo possesso, rilevate durante i sopralluoghi dei luoghi di lavoro dell'Ateneo, per la predisposizione e l'aggiornamento delle destinazioni d'uso. A tal fine il Servizio stesso dovrà essere tempestivamente informato, dai singoli responsabili delle Strutture, sui cambiamenti di destinazione di locali d'uso ed immobili per l'aggiornamento del DVR. Tutti gli ambienti saranno opportunamente codificati e tale codifica sarà utilizzata ogni qualvolta si debba fare riferimento ad un ambiente o ad un elemento distributivo-funzionale per problemi o comunicazioni connesse con la prevenzione.

Capo III - Competenze, obblighi e Responsabilità

Art.10 - Competenze

In ordine agli adempimenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, relativamente alle opere da eseguirsi per l'osservanza della normativa, delle norme di prevenzione incendi, le competenze sono così distribuite:

Datore di lavoro:

Interventi su strutture edilizie, impianti fissi. Controlli d'ufficio o su richiesta del rispettivo dirigente e responsabili della didattica e della ricerca, se del caso, di competenze specifiche esterne ovvero esame da parte della commissione consultiva appositamente prevista nel Sistema di Prevenzione di Ateneo.

Dirigenti:

- a)** Mantenimento in efficienza di beni ed attrezzature inventariate, o comunque disponibili e utilizzate, esame delle condizioni di sicurezza dei relativi acquisti e inserimenti nelle strutture, relativa manutenzione e controllo periodico, approvvigionamento di materiali e sistemi per la didattica e la ricerca; impianti specifici connessi alla didattica e la ricerca.
- b)** Responsabilità dell'organizzazione del lavoro intesa come rapporto tra utilizzo del personale, impiego di macchine ed attrezzature, descrizione dei processi dei rischi connessi e delle relative procedure operative da osservare e ambienti in cui quanto detto si colloca, e quindi uso del personale, dispositivi di protezione individuale, informazione e formazione, verifica attraverso il Medico Competente dell'idoneità dei lavoratori al lavoro specifico prescritto, collocazione delle attrezzature, dispositivi di sicurezza e di controllo, dislocazione spaziale e temporale.
- c)** Per quanto concerne le strutture edilizie e gli impianti fissi, vigilano insieme ai capi servizio e capi settore di area tecnica del Dipartimento Gestione e Sviluppo Edilizio e quindi segnalano e richiedono lavori inerenti le competenze del Datore di lavoro, adottano, se del caso, provvedimenti urgenti informando contestualmente il Datore di lavoro. Cooperano alla stesura annuale del piano della sicurezza. Possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione centrale preposti per ogni attività di consulenza e controllo.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità nel settore della prevenzione

Secondo la normativa e la giurisprudenza consolidata in materia, obblighi e responsabilità nel settore della prevenzione sono ascrivibili soltanto a quei soggetti, definiti comunemente: destinatari delle norme di prevenzione che sono dotati di potere: (Datore di lavoro, Dirigente , Preposto . Tali soggetti, ai quali va aggiunto il responsabile della didattica e ricerca in laboratorio, hanno, verso i lavoratori, l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza.

Art. 12 - Autoresponsabilizzazione

Il lavoratore (art.2, lettera e) che coordina o che pone in essere attività che, direttamente o indirettamente, danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) si deve attivare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Dirigente ove si svolge l'attività stessa;
- b) risponde della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti durante le attività affidategli o dallo stesso promosse.

Detto personale, pertanto, è tenuto a coordinarsi preventivamente con il Dirigente di afferenza e/o di appartenenza, al fine di predisporre quanto necessario per ottenere una corretta informazione e formazione degli operatori e protezione degli stessi sul luogo di lavoro.

Esso è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti in relazione ai quali il docente ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare.

I lavoratori nonché gli eventuali ospiti ufficiali sono tenuti a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ed in particolare è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.

Art. 13 - Rispetto e violazione delle normative e delle disposizioni

Fermi restando gli obblighi del lavoratore previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 9.04.2008, all'accertamento da parte dell'Amministrazione Universitaria di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste da apposite procedure.

Eventuali provvedimenti di urgenza, anche in via cautelare, debbono essere adottati dal Dirigente, fatta salva successiva ratifica da parte del Datore di lavoro.

Art. 14 - Competenze degli Uffici

Nelle more dell'emanazione del Manuale della sicurezza, che conterrà le procedure di sicurezza, le competenze dell'Amministrazione centrale, dei Dipartimenti e Centri sono individuati nell'Allegato II, b.

Art. 15 - Formazione dei lavoratori incaricati della prevenzione e protezione dai rischi

Ai sensi dell'art.33, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 9.04.2008, il Responsabile del Servizio Prevenzione dell'Ateneo individuerà la necessità formativa dei lavoratori e tempi di attuazione, predisporrà i programmi di formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. L'organizzazione dei corsi sarà effettuata a cura dall'Ufficio competente.

I programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dell'Ateneo dovranno contenere un modulo specifico in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, predisposto dal Servizio di Prevenzione.

Capo IV - Casi particolari

Art. 16 - Avvio e modifica di nuove attività

Le nuove Strutture, ovvero quelle già esistenti che dovessero porre in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, ovvero le medesime tipologie ma di diversa entità, devono darne preventiva comunicazione al Datore di lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 17 - Fruizione di locali comuni

Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, le stesse devono addivenire ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell'ambiente. Il Datore di lavoro, sentite le strutture interessate, con apposita procedura, individua il Dirigente (Responsabile di Edificio) al quale affidare la competenza per la prevenzione, la protezione e il coordinamento, al fine dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni. Il Responsabile di Edificio, così individuato, è incaricato di coordinare l'attività di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze all'interno dell'edificio fruito da più strutture. Il Responsabile dell'Edificio gestisce tutta la documentazione relativa alla prevenzione

incendi e coordina l'attività delle squadre di emergenza. Qualora due o più Strutture ritengano opportuno di addivenire ad una gestione comune, le stesse propongono al Datore di lavoro il nominativo del Dirigente, il quale provvederà alla designazione con apposita disposizione o procedura.

Il Datore di lavoro può raggruppare le strutture per tipologia di rischio o altre analogie al fine di promuovere una gestione comune.

Art. 18 - Strutture dell'Ateneo in promiscuità con altri enti

Il personale delle Strutture universitarie ospitato presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dagli Enti ospitanti in materia prevenzione e protezione salvo diversa determinazione stabilita con accordi e/o convenzioni.

Qualora i Dirigenti degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i Responsabili delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, gli stessi sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone comunicazione contestuale al Datore di lavoro.

Gli Enti ospitati presso l'Università di Genova debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le presenti disposizioni salvo diversa determinazione stabilita con accordi e/o convenzioni. Essi sono responsabili delle applicazioni della normativa per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati.

Art. 19 - Ambienti di lavoro a rischio rilevante

Il Datore di lavoro, sentito il Responsabile del Servizio di prevenzione, individua strutture comportanti rilevanti rischi per le quali debba essere predisposto un apposito Servizio di prevenzione e protezione ovvero una propria particolare organizzazione, ai sensi di legge e delle presenti disposizioni. Tale Servizio o organizzazione risponderà al Responsabile del Servizio generale di Ateneo.

Art. 20 - Norma specifica per la Facoltà di Medicina

Le funzioni di direttore sanitario, per Dipartimenti e Centri di servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, facenti parte dell'Azienda mista Ospedale S. Martino e Cliniche Universitarie convenzionate, e comunque convenzionate con altri enti del S.S.N., sono assunte dal direttore sanitario dei rispettivi enti del S.S.N., conformemente al D.lgs. 30.12.1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni,

e all'art.12, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 8.08.1994, n.42, coordinata con la Legge Regionale 8.02.1995, n.10.

Le competenze del primario - responsabile di unità operativa dipartimentale - sono normate dall'art.22 della Legge Regionale 8.08.1994, n.42, coordinata con la Legge Regionale 8.02.1995, n.10.

Le competenze del Responsabile del dipartimento ospedaliero sono normate dall'art.23, ter, della Legge Regionale 8.08.1994, n.42, coordinata con la Legge Regionale 8.02.1995, n.10.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 21 - Disposizioni interne

La presente Direttiva costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro e la tutela dell'ambiente; eventuali disposizioni interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro devono essere in sintonia con quanto disposto nella presente Direttiva.

Art. 22 - Natura della presente Direttiva

La presente Direttiva, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione, definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive in materia di prevenzione in seno all'Università di Genova.

Le prescrizioni della presente Direttiva hanno pertanto carattere vincolante.

Art. 23 - Efficacia e divulgazione

La presente Direttiva entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo e da pari data cessa l'efficacia della "Direttiva interna per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per l'organizzazione della prevenzione e protezione nelle strutture dell'Ateneo" emanata in data 11 maggio 1999.

Genova, lì, 12/02/2009

ALLEGATI

ALLEGATO I - Schema dell'organizzazione del Sistema di prevenzione d'Ateneo

UOS = Unità operativa di sicurezza (abbreviazione = lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso, gestione dell'emergenza).

ALLEGATO II - Ruoli ai fini degli adempimenti dettati dal D.Lgs.81/08

ALLEGATO III - Uffici competenti ad autorizzare variazioni o lavori

ALLEGATO IV - Procedure e adempimenti per le strutture

ALLEGATO V - Modalità per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza.

ALLEGATO VI - Procedure generali

ALLEGATO VII - D.I. 5 Agosto 1998

ALLEGATO II

a) RUOLI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DETTATI DAL D. Lgs. 9.04.2008.

Rettore

Risponde, ai fini delle norme prevenzionistiche, agli obblighi del Datore di lavoro.

Dirigente

Risponde, ai fini delle norme prevenzionistiche, agli obblighi dei Dirigenti, nell'ambito dei settori di loro competenza tenuto conto della loro effettiva possibilità decisionale e autonomia di spesa.

Responsabile dell'attività di didattica e ricerca in laboratorio
Risponde, ai fini delle norme prevenzionistiche, a quanto previsto dal D.I.363/98.

Preposto

Risponde, ai fini delle norme prevenzionistiche, agli obblighi dei preposti, nell'ambito dell'organizzazione interna di Unità che sovrintendono.

Lavoratori

Qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro subordinato con l'Università di Genova (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, ecc.), utenti (borsisti, dottorandi, ricercatori di altri Enti, ecc.) e studenti che accedono a zone a rischio specifico.

B) COMPETENZE DI SERVIZI E UFFICI (AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DETTATI DAL D. Lgs. 9.04.2008)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

· Espletamento dei compiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 9.04.2008 e consulenza alle Strutture dell'Ateneo.

UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

· Le competenze di alcuni Uffici dell'Amministrazione che hanno implicazioni con salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sono così individuate:

Servizio di Sorveglianza sanitaria:

UFFICIO DEL MEDICO COMPETENTE

- gestione visite preventive
- gestione sorveglianza sanitaria - visite periodiche
- tenuta e gestione schede di formazione

Servizio edilizia, impiantistica e sicurezza:

- progetto e manutenzione sicurezza strutture e ambienti
 - progetto e manutenzione igiene degli ambienti
 - progettazione ergonomica
 - barriere architettoniche
 - prevenzione incendi (esami progetto e CPI)
 - sicurezza impianti
 - acquisizione certificazioni e autorizzazioni
 - appalti (art. 26 D. Lgs. 9.04.2008)
 - attuazione delle misure tecniche e delle opere di cui al documento ex art. 26 del D. Lgs. 9.04.2008 con esclusione di quelle a carico dei Responsabili delle Strutture
 - interventi tecnici di urgenza.
- Altri Uffici dell'Amministrazione per compiti specifici, in materia di igiene e sicurezza, possono essere istituiti dal Datore di lavoro, su indicazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione.

I Dirigenti devono fornire la massima collaborazione al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; essi devono coordinare le proprie attività tra di loro e con esso, al fine di permettere a quest'ultimo il corretto svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ALLEGATO III - UFFICI COMPETENTI AD AUTORIZZARE VARIAZIONI O LAVORI

Servizio prevenzione e protezione

Qualsiasi opera o cambiamento di destinazione d'uso, che ha implicazioni con salute e sicurezza e quindi una valutazione dei rischi connessi all'ambiente di lavoro ed all'attività svolta, deve essere esaminata dal Servizio di prevenzione e protezione, per le proprie determinazioni.

Servizio edilizia, impiantistica e sicurezza:

modifiche strutturali, modifiche e manutenzione straordinaria di impianti elettrici, modifiche e manutenzione straordinaria di impianti di allarme, modifiche e manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici, incrementi sostanziali di carico sui solai, modifiche ai locali di stoccaggio dei gas compressi o dei liquidi infiammabili, modifiche ai locali di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, interventi di manutenzione straordinaria, autorizzazione degli scarichi, modifiche di attrezzature fisse di laboratorio (cappe, aspiratori, doccioni, lavaocchi ecc.)
modifiche o interventi interessanti le vie di esodo.

Formulazione delle richieste di autorizzazione

Le richieste di autorizzazione, ad eseguire opere ovvero effettuare cambiamenti di destinazioni d'uso, devono essere formulate preventivamente:

- al Servizio di Prevenzione per la compatibilità con le norme in materia di salute e sicurezza;
- al Servizio edilizia, impiantistica e sicurezza, per il parere di competenza circa la fattibilità tecnica e per il perfezionamento di eventuali procedure (licenze edilizie, pareri dei Vigili del fuoco, autorizzazioni varie).

ALLEGATO IV - PROCEDURE E ADEMPIMENTI PER LE STRUTTURE

Premesso che l'allestimento degli ambienti, il cambio di destinazione d'uso dei locali, la modifica di ambienti mediante la demolizione o costruzione di pareti divisorie, anche mobili, la modifica di porte e passaggi comuni (corridoi, atrii, scale, uscite di emergenza), l'ampliamento e la manutenzione straordinaria di impianti elettrici, termici, di condizionamento dell'aria, del trasporto di fluidi pericolosi, della detenzione e uso di sostanze radioattive, dello stoccaggio di sostanze esplosive ovvero infiammabili, dello stoccaggio di rifiuti pericolosi, devono essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, considerato che le Strutture sono ordinatori di spesa e quindi con disponibilità finanziaria si ricorda che:

- ai sensi del D.M. 16.2.82 ... "tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atrii dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti di cui all'Allegato II e quindi rispondenti alle norme di sicurezza".
- ai sensi della legge n. 46/90 e suo regolamento attuativo, gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovranno essere autorizzati dal competente Ufficio dell'amministrazione centrale - (Servizio Edilizia e impiantistica e sicurezza - Settore impianti elettrici).

Inoltre, in particolare, devono essere rispettate le seguenti procedure:

A1.1 - Uso dell'energia elettrica:

Prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere

l'autorizzazione scritta al collegamento dagli Uffici competenti di cui all'Allegato II; si ricorda che è comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

A1.2 - Impianti di distribuzione di gas tecnici:

Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG L.46/90 e regolamento di attuazione) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.577/82, un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte dei Vigili del fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti.

A1.3 - Impianti antincendio

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

A1.4 - Cambio di destinazione d'uso

Le richieste di cambio di destinazione d'uso di locali, all'interno dell'Ateneo, dovranno essere avanzate al Servizio di prevenzione e protezione, per l'aspetto relativo a salute e sicurezza, e al Servizio Edilizia Impiantistica per la fattibilità tecnica ovvero per l'eventuale nulla osta.

A1.5 - Depositi, magazzini, archivi, biblioteche e locali in genere

Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 q.li o, nel caso di attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82 nei locali con un carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard (calcolato con la formula per il carico di incendio), è necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo agli Uffici competenti. La destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal locale Comando dei Vigili del Fuoco.

A1.6 - Sovraccarichi

L'introduzione di carichi nella misura superiore al limite consentito (in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.) su solai dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Edilizia impiantistica e sicurezza.

A1.7 - Affollamento dei locali e spazi comuni

Il numero di persone presenti nei locali non potrà eccedere quello consentito dalla normativa vigente per gli stessi, come stabilito dagli Uffici competenti. Il rispetto di tali disposizioni è di competenza di chi gestisce gli spazi e deve essere conforme alle prescrizioni di legge.

A1.8 - Vie di fuga e uscite di sicurezza

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei. La competenza del rispetto di tali obblighi è di chi gestisce gli spazi.

A1.9 - Manifestazioni e convegni

L'utilizzo di locali per manifestazioni o convegni scientifici è subordinato alle disposizioni di legge relativamente ai massimi affollamenti consentiti per tali attività, le vie di fuga la contemporaneità delle attività, l'eventuale presenza delle squadre di vigilanza. Tali manifestazioni devono pertanto essere preventivamente organizzate sentiti gli Uffici competenti e da questi eventualmente autorizzate.

A1.10 - Acquisti e forniture

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art.15, D. Lgs. 9.04.2008) richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D. Lgs. 9.04.2008), schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale dichiarazione è obbligatoria per procedere al perfezionamento del mandato di pagamento e ad esso allegata e garantisce l'idoneità dell'acquisto. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, di materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati. Nel caso di modifiche di macchine esistenti e/o costruzione ex-novo di macchine deve essere fornito al Servizio di Prevenzione e Protezione un certificato di conformità e di un fascicolo tecnico, appositamente predisposto.

Contestualmente all'acquisto di prodotti chimici e/o tossico/nocivi, dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica che dovrà essere comprensibile, a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto né la detenzione di sostanze chimiche nocive per la salute se sprovviste di tale scheda.

A1.11 - Forniture di servizi da parte di terzi

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei luoghi di lavoro, di competenza dell'Università di Genova, il responsabile del rapporto, di concerto con i Capi ufficio interessati, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze. Dovranno altresì essere valutati i rischi che l'attività svolta dai terzi può comportare sulle attività svolte dall'Università e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare.

ALLEGATO V - Modalità per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza.

Art.1 - Individuazione e nomina dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione

1. Ai sensi dell'art.4, comma 5, lettera a) e dell'art.12, comma 1, lettera b) sono stati individuati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di cui all'art.4, comma 5, lettera a).

2. I lavoratori di cui al comma precedente sono stati adeguatamente formati secondo quanto previsto dall'art.22, comma 5 mediante apposito corso di formazione di circa 100 ore, integrato da un modulo formativo, di ore otto, effettuato a cura del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Genova (giusta circolare del M.I. n.770/6104 del 12.03.1997) e sono stati sottoposti all'accertamento di cui all'art.3 della legge 28.11.1996.

3. I lavoratori di cui al comma 1 sono stati nominati, con Decreto del Direttore Amministrativo n.1013, del 18.03.1997, e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza

Art.2 - Compiti dei lavoratori incaricati.

1. I lavoratori individuati, formati e nominati, con le procedure di cui al precedente articolo 1, dovranno attuare le sotto elencate misure, previste alla lettera a), comma 5, art.4, D. Lgs. 9.04.2008 e sue modificazioni ed integrazioni e quelle specifiche, per particolari tipi di attività (ricerca, sperimentazioni), predisposte dal Dirigente ed eventualmente dal Datore di lavoro. Nell'attuazione delle misure citate

detti lavoratori dovranno tenere presenti gli obblighi derivanti dalla loro funzione ed in particolare:

a) Prevenzione incendi

Verifica delle condizioni di fatto esistenti nella struttura di competenza, rispetto alla normativa di prevenzione incendi vigente. Individuazione delle difformità rispetto alla normativa e redazione di apposite relazioni periodiche, contenenti le difformità rilevate, da trasmettere contestualmente al Datore di lavoro, al Dirigente interessata e, per conoscenza, al Servizio di Prevenzione e protezione per le proprie determinazioni. Attuazione di tutte le misure tese alla prevenzione degli incendi mediante azioni e informazione al personale.

b) Lotta antincendio

Intervenire direttamente, in occasione del verificarsi di incendi, secondo le procedure stabilite dal Servizio di Prevenzione e protezione, e adoperarsi direttamente, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, con i mezzi di estinzione disponibili per spegnere l'incendio, eliminare o ridurre deficienze e pericoli conseguenti. Attenersi inoltre alle procedure predisposte.

c) Evacuazione

In caso di evento indesiderato, che necessiti l'evacuazione della zona ovvero dell'edificio, provvedere affinché lavoratori ed in particolare studenti ed altri soggetti presenti nella zona interessata a qualunque titolo, abbandonino in modo ordinato ed in tempi il più brevi possibile la zona interessata, adoperandosi cercando di evitare il panico. Attenersi inoltre alle procedure predisposte.

d) Primo soccorso

In presenza di infortunio, provvedere affinché all'infortunato siano prestate le prime cure, intervenendo se competenti in materia sanitaria, ovvero richiedendo l'intervento di strutture pubbliche ovvero delle pubbliche assistenze per il trasporto dell'infortunato al pronto soccorso. Attenersi inoltre alle procedure predisposte.

e) Gestione dell'emergenza

In occasione di qualsiasi situazione di emergenza, seguire le procedure predisposte e, appena possibile, contattare il Servizio di Prevenzione e protezione e l'Ufficio del Medico Competente, il Servizio edilizia impiantistica e sicurezza per le operazioni conseguenti.

ALLEGATO VI - PROCEDURE GENERALI

PREMESSA

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla

prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali, in ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

Una tale circostanza concretizza l'effettiva necessità di corretti comportamenti collettivi coordinati, di tutti i soggetti.

E' doveroso ricordare per sommi capi le prescrizioni ai fini della prevenzione Incendi e il comportamento da tenere in caso di emergenza.

Il luogo di lavoro, in generale, le sostanze ed i materiali che compongono i mobili, i tendaggi e gli arredi, le grandi quantità di carta di cui si fa' uso, gli infiammabili dei laboratori, i reagenti ed altro costituiscono una pericolosa riserva di combustibile in caso di incendio. Tutti questi materiali già facilmente coinvolgibili in un incendio spesso sono anche rivestiti da vernici, stoffe e rivestimenti plastici che aumentano la combustibilità, rendendoli quindi particolarmente vulnerabili al fuoco.

EMERGENZA INCENDIO

Onde evitare che l'incendio si propaghi assumendo dimensioni pericolose, è d'obbligo che, al sorgere di un focolaio, si intervenga al più presto con i mezzi più adatti per l'estinzione.

- in tutti i locali in cui esistono pericoli di incendio devono quindi essere presenti estintori idonei, collocati in punti facilmente accessibili, indicati e noti ai lavoratori, devono inoltre essere mantenuti in buona efficienza e controllati ogni 6 mesi da personale qualificato. L'avvenuto controllo deve risultare da un talloncino o cartellino applicato all'estintore stesso che riporta la data dell'ultimo controllo.

- si ricorda che ad incendio iniziato, lo sprigionarsi delle fiamme, oltre che a produrre calore e fumo, libera numerose sostanze e composti gassosi tossici e nocivi per la salute; per cautelarsi non basterà quindi proteggersi dal calore ma si dovrà assolutamente preoccuparsi di non inalare fumi e gas di combustione.

- E' molto importante, a fronte di un incendio, mantenere la calma ed un comportamento razionale.

- Accertata la natura e la gravità dell'incendio, nel caso sia di modesta entità, si deve dar luogo allo spegnimento impiegando gli estintori a disposizione, iniziando dai focolai più vicini e procedendo verso i principali, indirizzando il getto di estinguente alla base delle fiamme ed evitando rischi inutili ricordandosi di individuare una via di fuga alle spalle.

- Nelle operazioni di spegnimento, non si devono mai usare acqua e sostanze estinguenti conduttrici in prossimità o su impianti e

apparecchiature in tensione. Spento il fuoco, ci si dovrà accertare che anche le braci siano completamente spente. Il rientro nei locali potrà avvenire soltanto dopo che questi siano stati completamente liberati dal fumo e dai gas di combustione.

- Qualora si incendiassero gli abiti di una persona, e questa istintivamente cercasse scampo correndo, alimentando oltremodo le fiamme, si dovrà provvedere a fermarla e a soffocare le fiamme ricoprendola con coperte, indumenti bagnati o getti di acqua; nel caso non ci fosse nulla di tutto ciò a disposizione è consigliabile almeno farla rotolare sul pavimento.

- L'uso di estintori, in questo caso, è estremamente efficace, ma deve essere fatto da persona capace ed attenta a non provocare ulteriori danni all'ustionato.

- Nel caso di incendi di vaste proporzioni, si deve dare immediatamente l'allarme ed invitare le persone ad evacuare i locali, in modo ordinato e tale da non provocare panico, raggiungendo i posti sicuri già previsti dall'eventuale piano di evacuazione elaborato.

- Per la fuga si devono utilizzare esclusivamente le scale, possibilmente quelle protette o a tenuta di fumo se presenti e non usare assolutamente ascensori o montacarichi in cui ci si potrebbe trovare bloccati, senza alcuna via di scampo. Una volta raggiunto il luogo sicuro si deve segnalare la propria presenza e preoccuparsi di identificare le persone non ancora in salvo.

Da queste poche osservazioni si può comprendere l'importanza di alcune indicazioni significative sottolineate e, più precisamente, la necessità che:

1. I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi
2. Gli spazi e le vie di fuga siano sempre perfettamente percorribili, senza intralci di sorta
3. I mezzi di estinzione siano mantenuti in efficienza
4. Ciascuno sappia cosa fare e dove andare
5. Siano date informazioni e istruzioni precise sul piano di evacuazione dei locali in caso di incendio o emergenza
6. Le vie e scale di fuga siano sempre indicate da una corretta e sufficiente segnaletica di sicurezza

Si ricorda che il fuoco si può spegnere facilmente sul nascere; ogni minuto che passa rende tutto più difficile, dopo poco tempo tutto diventa impossibile. A questo proposito risulta di fondamentale importanza che, anche secondo l'art.12 comma1 lettera b) del D.Lgs.626/94, siano presenti all'interno di ogni insediamento addetti, (uno o più persone a seconda delle dimensioni del Dipartimento ovvero del Centro servizi) che opportunamente formati come impone

il D.Lgs. 626/94 all'art. 5 "il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato", sappiano intervenire nel modo più corretto in caso di emergenza.

EMERGENZA ALLAGAMENTO

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti; se tale evento può costituire rischio elettrico, intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, assicurandosi una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza, facendo intervenire, secondo le procedure presenti nella Struttura, la squadra di manutenzione idraulica ed informando gli interessati all'evento.

Accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possono dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti, in tal caso dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE

In caso di sversamento di sostanze liquide arieggiare il locale ovvero la zona, utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento che devono essere presenti nella zona e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili) evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possono costituire innesco di una eventuale miscela infiammabile ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio" presenti sul posto, che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

EMERGENZA GAS

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas arieggiare immediatamente il locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone che fossero ancora presenti, evitando azioni che possono dar luogo alla formazioni di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di

ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane far intervenire l'azienda del gas e le squadre di emergenza, seguendo le procedure.

ALLEGATO VII

Decreto Interministeriale 5 agosto 1998 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini prevista della formulazione delle norme contenute nel D. Lgs. 19.09.94, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n. 162 pubblicato in G.U. n. 246 del 21/10/98

Il M.U.R.S.T. di concerto con

Il Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale,

Il Ministro della Sanità

ed il Ministro della Funzione Pubblica

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:
a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;

c) nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di

prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;

d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;

b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;

c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo-gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;

d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statistico-infortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;

e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;

f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;

g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;

i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;

l) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;

m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento.

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1 - Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o

indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.

2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di

gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3 - Obblighi ed attribuzioni del rettore

1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del Consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:

a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4 - Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:

a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'art.10.

Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;

b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;

c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;

d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6 - Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7 - Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8 - Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 9 - Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:

- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, li 5 agosto 1998

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI pag.1

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Definizioni, Individuazione, Obblighi e responsabilità dei soggetti

Art. 3 - Obblighi indelegabili

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE pag.12

Art. 4 - Sistema di gestione della salute e sicurezza in Ateneo

Art. 5 - Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 6 - Ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 7 - Il Medico competente

Art. 8 - Procedure e manuale della sicurezza

Art. 9 - Destinazione d'uso dei luoghi di lavoro

CAPO III - COMPETENZE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ pag. 16

Art.10 - Competenze

Art. 11 - Obblighi e responsabilità nel settore della prevenzione

Art. 12 - Autoresponsabilizzazione

Art. 13 - Rispetto e violazione delle normative e delle disposizioni

Art. 14 - Competenze degli Uffici

Art. 15 - Formazione dei lavoratori incaricati della prevenzione e protezione dai rischi

CAPO IV - CASI PARTICOLARI pag. 18

Art. 16 - Avvio e modifica di nuove attività

Art. 17 - Fruizione di locali comuni

Art. 18 - Strutture dell'Ateneo in promiscuità con altri enti

Art. 19 - Ambienti di lavoro a rischio rilevante

Art. 20 - Norma specifica per la Facoltà di Medicina

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI pag.20

Art. 21 - Disposizioni interne

Art. 22 - Natura della presente Direttiva

Art. 23 - Efficacia e divulgazione

ALLEGATI

ALLEGATO I - Schema dell'organizzazione del Sistema di prevenzione d'Ateneo

ALLEGATO II pag.22

a) RUOLI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DETTATI DAL D.Lgs. 626/94

B) COMPETENZE DI SERVIZI E UFFICI (AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DETTATI DAL D.LGS. 626/94)

ALLEGATO III - UFFICI COMPETENTI AD AUTORIZZARE VARIAZIONI O LAVORI pag. 23

Servizio prevenzione e protezione

Servizio edilizia, impiantistica e sicurezza

Formulazione delle richieste di autorizzazione

ALLEGATO IV - PROCEDURE E ADEMPIMENTI PER LE STRUTTURE pag. 24

A1.1 - Uso dell'energia elettrica:

A1.2 - Impianti di distribuzione di gas tecnici:

A1.3 - Impianti antincendio

A1.4 - Cambio di destinazione d'uso

A1.5 - Depositi, magazzini, archivi, biblioteche e locali in genere

A1.6 - Sovraccarichi

A1.7 - Affollamento dei locali e spazi comuni

A1.8 - Vie di fuga e uscite di sicurezza

A1.9 - Manifestazioni e convegni

A1.10 - Acquisti e forniture

A1.11 - Forniture di servizi da parte di terzi

ALLEGATO V - Modalità per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza pag. 27

Art.1 - Individuazione e nomina dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione

Art.2 - Compiti dei lavoratori incaricati

a) Prevenzione incendi

b) Lotta antincendio

c) Evacuazione

d) Primo soccorso

e) Gestione dell'emergenza

ALLEGATO VI - PROCEDURE GENERALI pag. 28

PREMESSA

EMERGENZA INCENDIO

EMERGENZA ALLAGAMENTO

EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE

EMERGENZA GAS

ALLEGATO VII pag.32

Art. 4. D.Lgs.626/94 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (come modificato dall'art.3 del D.Lgs.242/96. 48
Decreto Interministeriale 5 agosto 1998 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini prevista della formula fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19.09.94, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni